



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

Via Nazionale n. 16
87020 Santa Maria del Cedro (CS)
Tel. 0985.5727
P.I. 00433700788

Ordinanza n° ...02... del09.01.2012..... prot. n° ...116.....

OGGETTO: Manutenzione e pulizia fossi e canali, manutenzione delle ripe delle strade, da eseguirsi ai fini di prevenzione.

IL SINDACO

Premesso che pervengono a questo comune segnalazioni da parte di cittadini riguardanti ostruzioni e/o cattivo deflusso, nei canali di scolo, delle acque meteoriche e di irrigazione;

Considerato che la riduzione o addirittura la chiusura dei fossi di scolo, a confine tra le proprietà private e a volte fiancheggianti le strade comunali, con vicinali, ostacolano il normale deflusso delle acque;

Verificato che da decenni ormai tanti canali di scolo risultano interni a villaggi e condomini recintati e molto spesso intubati;

Ritenuto che la mancanza di pulizia e la scomparsa di fossi di qualsiasi genere e specie, impedisce il regolare deflusso delle acque, ed in occasione di intense manifestazioni piovose può arrecare gravi danni, oltre che alle coltivazioni agricole, ai manufatti pubblici e privati e, ove presenti, alle adiacenti sedi stradali, provocando smottamenti e frane o allagamenti, con disagio e pericolo per i cittadini;

Dato atto che proprietari e conduttori dei fondi confinanti con la pubblica via e con strade di uso pubblico, spesso non provvedono alla manutenzione di siepi, barriere verdi e le alberature, in modo da restringere, danneggiare, intralciare la regolare viabilità, sia essa in ambito urbano che agricolo, creando disagio e pericolo per gli utenti della strada;

Considerata altresì la necessità che venga attuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati, una razionale pulizia e manutenzione dei fossi, dei cigli adiacenti alle strade, dei tratti tombinati in corrispondenza dei passi carrai, affinché il regolare deflusso delle acque non venga ostacolato da fango e detriti o qualsiasi altro materiale, ed evitare pertanto episodi di allagamento della sede stradale in caso di forti precipitazioni piovose;

Visto il Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, art. 140;

Visto il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, art. 64;

Visti gli artt. 915, 916, 917 del Codice Civile;

Visti gli artt. 14, 18, 31, 32, 33 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

ORDINA

A TUTTI i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani, condomini e parchi (specificatamente nella zona mare), adiacenti ad abitazioni private, strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, aree e strade di uso pubblico, siano esse comunali, provinciali o vicinali, a propria cura e spese **DI ESEGUIRE:**

- 1) La pulizia e rimessa in pristino dei fossi di scolo e canali di raccolta delle acque meteoriche fiancheggianti le singole proprietà, o interni a condomini e parchi, e lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico;
- 2) La manutenzione periodica dei fossi , dei cigli, dei tratti tombinati in prossimità dei passi carrai di proprietà privata, attraverso l'asporto di fango, detriti o qualsiasi altro materiale in modo tale da favorire il libero deflusso delle acque meteoriche in caso di forti precipitazioni;
- 3) Espurgare ed estirpare dalle erbe infestanti, periodicamente, i fossi e canali che raccolgono le acque provenienti dai terreni, mantenendoli sempre puliti e funzionali, ad opera dei proprietari confinanti, in comune ai sensi dell'art. 897 del C.C. ;
- 4) Il taglio e la manutenzione delle siepi, barriere verdi, la potatura delle alberature, che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso strade, anche vicinali di uso pubblico, marciapiedi, viali, aree pubbliche, in modo tale da non creare situazioni di disagio e pericolo per gli utenti della strada;
- 5) Mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, anche nelle zone rurali e per strade vicinali di uso pubblico, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada;
- 6) Qualora una strada comunale, o comunque di uso pubblico, venga utilizzata con mezzi pesanti o inadeguati al tipo di traffico adeguato alla strada stessa, causando il danneggiamento della sede stradale, avvallamenti, dossi, solchi nelle carreggiate, danneggiamento delle opere di regimazione delle acque esistenti, il soggetto responsabile di tali azioni è tenuto all'immediato ripristino della sede stradale e di tutte le sue pertinenze (cacciacque, etc.) a sue cure e spese, anche con riporti di materiali di cava, ove preesistenti; qualora si tratti di strade comunali, sotto l'osservanza di personale tecnico del comune;
- 7) Le strade vicinali debbono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con mantenimento delle ripe, taglio di siepi, etc. , manutenzione e ripulitura dei fossi laterali di dimensioni adeguate alla conduzione delle acque, a cura e spese dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi collaterali;

La presente ordinanza, riveste carattere di urgenza, ed è immediatamente eseguibile. Il termine per eseguire i lavori suddetti è fissato in 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

SANZIONI

L'accertata violazione delle disposizioni della presente ordinanza, riguardanti la manutenzione delle ripe e la condotta delle acque delle strade, è punita con la sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00 , a norma dell'art. 31 comma 2 e dell'art. 32 comma 6 , del D.Lgs. 285/1992.

Ogni violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

In mancanza del rispetto di tale ordinanza, salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del C.P., si avverte che il comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie, ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento di Esecuzione del N.C.D.S. (DPR n° 495 del 16/12/1992) , con spese che verranno poste a carico dei contravventori.

DISPONE

Che :

- L'ufficio tecnico comunale ed il servizio di Polizia Locale sono incaricati della comunicazione e della sorveglianza dell'esecuzione della presente ordinanza;
- La massima pubblicizzazione della presente Ordinanza e la pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune.
- La presente ordinanza sia trasmessa, per i provvedimenti di competenza, a :
 - Comando dei Vigili Urbani - sede;
 - Responsabile Ufficio tecnico – sede;
 - Stazione dei Carabinieri – Santa Maria del Cedro;
 - Provincia di Cosenza, Sett. Difesa del Suolo e Protezione Civile , Viale Crati – 87100 Cosenza;
 - Protezione Civile Regione Calabria – loc. Germaneto – 88100 Catanzaro;
 - S.E. Sig. Prefetto della Provincia di Cosenza, P.zza XI Settembre – 87100 Cosenza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il competente Tribunale Amministrativo, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

Santa Maria del Cedro, ...07.01.2012.....

Il Sindaco

Dott. Giuseppe Aulicino

F.to all'originale